

APPUNTO

Oggetto: concorso pubblico per n. 393 allievi agenti e scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per n. 400 vice ispettori.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2015 è stato pubblicato il primo concorso bandito dal Corpo forestale dello Stato per l'assunzione di 393 allievi agenti riservato ai VFP1, per il quale hanno presentato domanda di partecipazione circa n. 10 mila giovani.

Con nota n° 81 del 6 marzo 2015 (All. 1) il Ministro Martina trasmise al Capo del Corpo una nota n. 729 del 4 marzo (All. 2) con la quale il Ministro Madia, in relazione al concorso specificato in oggetto, segnalava che nelle more dell'iter legislativo del disegno di legge di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche non era opportuno procedere a nuovo reclutamento e assunzioni di personale da parte del CFS e chiese il ritiro del bando da parte del Capo del CFS. Contestualmente comunicò che era in fase di elaborazione un DPCM di revoca delle relative autorizzazioni ad assumere in precedenza rilasciate.

Il Capo del Corpo, conseguentemente, sospese immediatamente la procedura concorsuale, dandone comunicazione al Ministro Martina (All. 3).

Successivamente l'Avvocatura Generale dello Stato (All. 4), interessata all'uopo dal Ministro Martina (All. 5), su richiesta del Ministro Madia, ravvisò nell'avanzata fase dell'iter di approvazione del disegno di legge delega le ragioni di opportunità e pubblico interesse alla revoca del bando da parte del Capo del Corpo. Nonostante tale parere, il Capo ritenne di non revocare il bando in assenza di una legge di riorganizzazione e si limitò a rinviare le date di pubblicazione del calendario dal 5 maggio (data prevista nel bando) al 21 luglio 2015, al 3 novembre 2015, al 25 marzo 2016 ed infine all'8 luglio 2016. La decisione del Capo era dettata ovviamente dalla volontà di non perdere le capacità assunzionali.

Nel frattempo, a seguito della pubblicazione della Legge 7 agosto 2015, n.124 recante "*deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", alla fine del 2015, non venne accolta da parte delle autorità competenti la richiesta di autorizzazione per ulteriori n. 80 assunzioni, pari al 50% delle cessazioni 2014, destinabili ad ampliamento dei posti disponibili per il concorso de quo (il DPCM 4 dicembre 2015 ha infatti previsto autorizzazioni solo per le altre Forze di polizia). Tantomeno sono, poi, intervenute autorizzazioni in relazione alle ulteriori cessazioni dal servizio nel frattempo registrate negli anni 2015 e 2016.

Con decreto pubblicato sulla GU n. 91 del 18 novembre 2016 il Capo del Corpo, infine, alla luce del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 177, recante “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di Polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato*” revocò il bando di concorso in questione (All. 6).

Anche l'ipotesi di scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per 400 vice ispettori, approvata con decreto del Capo del Corpo il 24/7/2014, pubblicato sulla GU del 29/7/2014, entrò ovviamente in fase di sospensione, allorché si valutò necessario attendere gli esiti dei lavori di definizione dei provvedimenti legislativi di riorganizzazione delle Forze di polizia. Ragioni di efficienza, economicità e coerenza con l'atteso provvedimento governativo hanno indotto a non dar corso ad ulteriori assunzioni nel ruolo degli ispettori.

Uno scorrimento di tale graduatoria da parte dell'Arma dei Carabinieri non è un'ipotesi percorribile alla luce di autorevoli pronunce del Consiglio di Stato (Ordinanze n. 2793/2015, n. 2794/2015, n. 2808/2015, n. 2809/2015 e n. 2792/2015, tutte del 24 giugno 2015) le quali hanno chiarito, tra l'altro, che:

- le disposizioni inerenti al reclutamento del personale, alle modalità di svolgimento delle procedure selettive, nonché al periodo di validità delle graduatorie concorsuali, di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e d.l. n. 101 del 2013 non possono ritenersi integralmente applicabili all'Arma dei Carabinieri, poiché l'ordinamento di quest'ultima (d.lgs n. 66 del 2010- c.d. Codice dell'Ordinamento Militare) è da considerarsi normativa speciale che regola le modalità di assunzione ed i rapporti di lavoro intercorrenti con le Forze Armate;
- dall'interpretazione analogica della disciplina contenuta nell'art. 35 del d.lgs. n. 199/1995 e dall'interpretazione sistemica degli artt. 679 e 683 del d.lgs n. 66 del 2016, derivi la possibilità per l'Arma di non procedere allo scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi in quanto si rientrerebbe in uno dei meccanismi di progressione delle carriere che consentirebbe un'eccezione al generale principio dello scorrimento delle graduatorie.

Si evidenzia, infine, che nel D.lgs 177/2016 non è previsto alcun scorrimento di graduatorie di concorsi indetti dal Corpo forestale dello Stato.